



AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI – LOTTO 1 - POLIZZA KASKO E RISCHI DIVERSI – CIG Z8C3774AA7

Sommario

DEFINIZIONI	2
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	4
ART. 2 - DECORRENZA DELLA GARANZIA, DURATA, PROROGA TECNICA E RECESSO	4
ART. 3 - ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO.....	5
ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO	5
ART. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO	5
ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	6
ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	6
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 9 - ONERI FISCALI	6
ART. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	6
ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	6
ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 13 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE	7
ART. 14 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI.....	7
ART. 15 - RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO.....	7
ART. 16 - SITUAZIONE SINISTRI	7
ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI	7
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE KASKO	8
ART. 18 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	8
ART. 19 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO	9
ART. 20 - ESCLUSIONI	10
ART. 21 - MASSIMALI	10
ART. 22 - SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	10
ART. 23 - ESTENSIONE TERRITORIALE	11
GESTIONE DEI SINISTRI	11
ART. 24 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	11
ART. 25 - RIPARAZIONI E AMMONTARE DEL DANNO	12
ART. 26 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	13
ART. 27 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE	14





Definizioni

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. *Société de services Vallée d'Aoste S.p.A.* – CF/P. IVA 01156380071

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Rivestono la qualifica di assicurato i dipendenti della Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. previsti in polizza

Società: la Compagnia assicuratrice

Polizza: il documento probatorio del contratto di assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il fatto dannoso

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Massimale: la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa

Franchigia: l'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato

Danno totale: il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a:
- furto o rapina, non sia più stato ritrovato
ovvero





-
- ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto

Danno parziale: danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua prima immatricolazione dalle quotazioni Eurotax dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro

Veicolo: uno qualunque dei veicoli o mezzi identificati con targa ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.





Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente (o dell'Assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, così come previsto dagli articoli 1892-1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verificano per fatto altrui.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia, durata, proroga tecnica e recesso

Il contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 02/05/2023 e cesserà alle ore 24.00 del giorno 31/12/2025, data in cui lo stesso si intenderà cessato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

E' comunque fatto salvo il diritto delle Parti di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza anniversaria.





Art. 3 - Elementi per la determinazione del premio

Il premio di polizza è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Ai fini della determinazione del premio relativo al presente contratto, la Società dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- percorrenza complessiva in termini di chilometraggio dei veicoli di proprietà o in godimento in leasing dei dipendenti del Contraente o dei familiari e/o conviventi degli stessi in occasione di missioni/trasferte per adempimenti di servizio, il cui dato preventivo annuo è pari a 82.000 km, corrispondente a circa l'85% del dato effettivo.

Art. 4 - Pagamento del premio

Il pagamento del premio, fermo restando la validità e l'efficacia della garanzia assicurativa con effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza all'art. 3, verrà effettuato secondo le seguenti tempistiche:

- entro le ore 24 del giorno precedente la data di decorrenza della garanzia assicurativa per la prima rata del premio convenuto;
- entro le ore 24 del giorno precedente la data di decorrenza della garanzia assicurativa per le rate del premio successive;

In caso di pagamento ritardato rispetto ai termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno di decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza per le rate successive, e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del C.C.).

Art. 5 - Regolazione del premio

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo verrà effettuata la regolazione del premio in funzione dei chilometri effettivamente percorsi dai veicoli assicurati durante l'annualità assicurativa considerata, il cui dato dovrà essere comunicato dal Contraente entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto. Sulla base di questi dati, la Società provvede a calcolare l'eventuale conguaglio del





premio e ad emettere apposita appendice. Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 30 giorni successivi dal ricevimento dell'appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Nel caso in cui il Contraente non effettuasse nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissarle un ulteriore termine non inferiore a 15 gg., trascorso il quale la Società potrà esercitare nei confronti del Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati nel periodo assicurativo al quale la regolazione del premio si riferisce.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'assicurato alla Società, o all'agenzia o al broker a cui viene assegnata la gestione della polizza da parte della Società, devono essere inviate per iscritto con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 8 - Cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto agli art. 105 e 106 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Controversie e foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Aosta.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dall'Assicurazione, valgono le norme di Legge, i regolamenti attuativi in vigore e le norme in materia di appalti e contratti pubblici.





Art. 12 - Interpretazione del contratto

In caso di dubbia interpretazione delle disposizioni di cui alla presente polizza, nonché delle norme in essa richiamate e/o comunque applicabili, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole per il Contraente o per l'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si conviene fra le Parti che le presenti norme annullano e sostituiscono integralmente le condizioni eventualmente riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che pertanto si intendono abrogate e prive di effetto salve le indicazioni del premio.

Art. 14 - Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

Art. 15 - Riscontro avviso di sinistro

La Società si impegna a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, il numero della pratica, l'ufficio, la persona incaricata della gestione del sinistro e il nominativo del liquidatore.

Art. 16 - Situazione sinistri

La Società si obbliga a fornire, entro 30 giorni dalla richiesta del Contraente, la situazione riepilogativa analitica dei sinistri denunciati nel periodo considerato, specificando quali siano rimasti senza seguito e quali, invece, siano stati liquidati e/o riservati, con i relativi importi.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Art. 17 - Tutela della Privacy – Trattamento dei dati

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione





dei dati 2016/679 e della normativa vigente, laddove adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Condizioni di assicurazione KASKO

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate all'art. 21 e nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà dei dipendenti della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. o dei familiari e/o conviventi degli stessi, utilizzati in occasione di missioni/trasferte per adempimenti di servizio, anche, eventualmente, in giornate festive, limitatamente al tempo e al percorso necessari per l'esecuzione degli stessi. La garanzia è operante per i sinistri verificatisi durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero dei veicoli assicurati, in conseguenza e/o occasione di:

- a) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere, per causa fortuita e violenta, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli.
- b) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio) e scoppio - anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi.
- c) Furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione.

Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso (beni trasportati), compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

- d) Atti vandalici, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
- e) Eventi naturali: trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, voragini, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali.





- f) Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) del veicolo. La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi.
- g) Ripristino airbag: l'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali sono prestate le garanzie di polizza. Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta.
- h) Soccorso stradale: la Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato per uno dei casi per i quali sono prestate le garanzie di polizza.
- i) Autovettura sostitutiva: la Società indennizza i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva, in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali sono prestate le garanzie di polizza. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
- j) Imbrattamento tappezzeria da soccorso stradale: la Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso vittime della strada comprovato con attestati di Pubblica Autorità o di addetti di nosocomi e/o Ospedali o comunque di Istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o Conducente.

Le missioni/trasferte per adempimento di servizio devono avvenire secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti della Società di Servizi Valle d'Aosta.

Art. 19 - Delimitazione del rischio

Non sono indennizzabili i danni:

- a) determinati da dolo del Contraente o del conducente;
- b) avvenuti durante la partecipazione attiva dell'Assicurato ad eventi socio-politici;
- c) causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- d) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;





- e) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- f) agli accessori, alle apparecchiature, alle attrezzature, alle apparecchiature fonoaudiovisive, fornite da un ente diverso dalla casa costruttrice o non di serie, se non stabilmente installati al veicolo;
- g) subiti dalle cose che eventualmente si trovino sul veicolo, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 lett. b).

Art. 20 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- a) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro;
- b) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 ("Nuovo codice della strada") e s.m.i.

Art. 21 - Massimali

La Società dovrà rispondere fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (trentamila/00) per ogni veicolo assicurato.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con i limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti, ove previsti, di cui all'art. 22.

Art. 22 - Sottolimiti, franchigie e/o scoperti

Si conviene che per le singole garanzie operanti e sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.





Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie
art. 18 lettera a)	euro 30.000,00	euro 200,00
art. 18 lettere b), c), d), e)	euro 30.000,00	euro 200,00
art. 18 lettera c) beni trasportati	euro 1.000,00	euro 200,00
art. 18 lettera f)	euro 750,00	
art. 18 lettera g)	euro 1.500,00	
art. 18 lettera h)	euro 400,00	
art. 18 lettera i)	euro 500,00	
art. 18 lettera j)	euro 200,00	

Art. 23 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra. Le garanzie della presente Polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell'Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la "Carta Verde".

Gestione dei sinistri

Art. 24 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, per il tramite dell'Ufficio competente alla gestione del presente contratto, deve darne avviso alla Società o all'agenzia o al broker a cui viene assegnata la gestione della polizza da parte della Società, a deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

L'Assicurato è tenuto a denunciare tempestivamente il sinistro all'Ufficio competente del Contraente alla gestione del contratto, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, la dinamica dell'evento, le conseguenze e l'entità del danno subito. L'Assicurato, unitamente alla denuncia, dovrà produrre la dichiarazione di almeno un testimone presente al momento dell'incidente, l'autorizzazione alla





trasferta, prevista ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale in servizio presso il Contraente, e all'utilizzo del proprio veicolo e la dichiarazione di un funzionario della Contraente, attestante che il veicolo era in circolazione per servizio.

Nel solo caso eccezionale in cui non sia oggettivamente possibile la produzione della dichiarazione testimoniale dovrà essere presentato uno dei seguenti documenti:

- verbale d'intervento di un Pubblico ufficiale;
- modulo di constatazione amichevole debitamente compilato e firmato tra le Parti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'Assicurato con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

In caso di perdita totale del veicolo, l'Assicurato dovrà trasmettere alla Compagnia di assicurazione, per il tramite del Contraente, l'atto di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico o ente equipollente.

Art. 25 - Riparazioni e ammontare del danno

La Società deve rimborsare:

- a) in caso di danno parziale: le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte del veicolo senza tenere conto del degrado d'uso e vetustà, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia prevista all'art. 22.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società.

- b) in caso di danno totale: il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, incluso il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia prevista all'art. 22.

Ferma la franchigia ed i limiti di indennizzo previsti, in caso di danno totale del veicolo la Società rimborserà all'assicurato:





- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 12 mesi.

Art. 26 - Liquidazione del danno e pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione previa sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia.

La liquidazione del danno e pagamento dell'indennizzo avviene nei termini seguenti:

- a) La Società è tenuta alla gestione dei sinistri anche nel caso in cui l'importo del danno sia inferiore all'importo delle franchigie di cui all'art. 22;
- b) La liquidazione del danno, al netto dell'importo della franchigia, ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, in caso di disaccordo, mediante periti nominati uno per ciascuno, con apposito atto.

Ove i periti non si mettano d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni prese a maggioranza, saranno vincolanti per le parti, salvo dolo, vizio contrattuale ed errore materiale.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, la scelta, su domanda della parte più diligente, viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo, per metà a carico del Contraente, potrà essere compensata con l'indennizzo;

- c) Nel caso in cui, il Contraente non intenda avvalersi di quanto disposto alla lettera b), l'Assicurato potrà egli stesso esercitare tale diritto.





Art. 27 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

Salvo le riparazioni di prima urgenza, l'assicurato non deve provvedere alla riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce del danno stesso senza avere in nessun caso, per tale obbligo, diritto a qualsivoglia indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 15 giorni dalla data della denuncia del sinistro effettuata dal Contraente, l'assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

